

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

## XII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1959

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Rinvio della discussione</i> ):		<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Modifiche alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le tre Venezie (1028) . . . . .	69	Esenzione dal limite di età per il concorso all'ammissione al corso allievi sottufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del corpo degli agenti di custodia (1029) . . . . .	74
PRESIDENTE . . . . .	69, 70	PRESIDENTE . . . . .	74
GAGLIARDI, <i>Relatore</i> . . . . .	70	SIMONACCI, <i>Relatore</i> . . . . .	74
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	74
COLITTO: Modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica, 2 agosto 1957, n. 678 (635) . . . . .	70	<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	70	PRESIDENTE . . . . .	74
COLITTO, <i>Relatore</i> . . . . .	70		
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	70		
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):			
ALMIRANTE e CRUCIANI: Modifica dell'articolo 140 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (997) . . . . .	71		
PRESIDENTE . . . . .	71, 72, 73, 74		
ALMIRANTE, <i>Relatore</i> . . . . .	71, 72		
SANNICOLÒ . . . . .	71		
BERTINELLI . . . . .	72		
FERRI . . . . .	71, 72, 73		
PUCCI ERNESTO . . . . .	72		
RIZ . . . . .	72		
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	73		
VERONESI . . . . .	72		
VILLA GIOVANNI . . . . .	72		

**La seduta comincia alle 9.**

GASPARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le tre Venezie (1028).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le tre Venezie » (1028).

Il deputato Gagliardi ha facoltà di svolgere la relazione.

GAGLIARDI, *Relatore*. Chiedo un breve rinvio della discussione di questo disegno di legge perché ritengo necessario approfondire l'esame della portata del provvedimento nonché i compiti e la fisionomia dell'Ente per le tre Venezie.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Colitto: Modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 (635).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dell'onorevole Colitto: « Modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 » (635).

Il relatore, deputato Pucci Ernesto, mi ha pregato di sostituirlo quale relatore in quanto impegnato in altra Commissione. Invito il proponente, onorevole Colitto, a svolgere la relazione.

COLITTO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, vennero dettate norme sulla presentazione dei documenti amministrativi e sulla legalizzazione delle firme.

L'articolo 1 di tale decreto è così redatto: « la produzione di atti e certificati agli organi della pubblica amministrazione, per l'emanazione di provvedimenti a richiesta o nell'interesse dei privati, è regolata dalle disposizioni seguenti ». E l'articolo 2 così precisa: « I requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali sono accertati di ufficio dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento. L'amministrazione non può richiedere al privato atti o certificati concernenti fatti e circostanze che risultino attestati in documenti già in possesso o che essa stessa sia tenuta a certificare ».

Tali norme furono dettate nell'intento di agevolare il cittadino che deve presentare dei documenti all'autorità amministrativa. Senonché, nella pratica, è accaduto che il cittadino, invece di essere aiutato, si è trovato, a volte, danneggiato, in quanto l'amministrazione, che deve provvedere al completamento della documentazione di una determinata pratica, non vi provvede sempre con la sollecitudine richiesta e, d'altra parte, il cittadino non può

esserle di aiuto, in quanto l'ufficio non ritiene di poter ricevere i documenti spontaneamente esibiti dall'interessato.

La presente proposta di legge tende a sanare tale situazione dando facoltà ai privati di produrre i documenti necessari con il correlativo obbligo per la amministrazione di riceverli. Ritengo che la Commissione possa approvare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiarazione è chiusa.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, è sostituito dal seguente:

« I requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali sono accertati di ufficio dall'Amministrazione che deve emettere il provvedimento.

L'Amministrazione non può richiedere al privato atti o certificati concernenti fatti o circostanze che risultino attestati in documenti già in possesso o che essa stessa sia tenuta a certificare, a meno che i privati non li esibiscano spontaneamente ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo propone i seguenti emendamenti: al secondo comma: sopprimere le parole « a meno che i privati non li esibiscano spontaneamente » ed aggiungere un nuovo comma del seguente tenore: « Sono validi a tutti gli effetti gli atti ed i documenti esibiti spontaneamente dai privati e riconosciuti regolari dall'amministrazione ».

Con questi due emendamenti resta integra la portata della proposta di legge con una maggiore precisione del testo della norma.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in merito pongo in votazione il mantenimento dell'inciso: « a meno che i privati non li esibiscano spontaneamente » in quanto il primo emendamento presentato dal Governo è di carattere soppressivo.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione il comma aggiuntivo.

*(È approvato).*

L'articolo unico resta, pertanto, così formulato: « I requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali sono accertati di ufficio dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento.

L'amministrazione non può richiedere al privato atti o certificati concernenti fatti o circostanze che risultino attestati in documenti già in possesso o che essa stessa sia tenuta a certificare

Sono validi a tutti gli effetti gli atti ed i documenti esibiti spontaneamente dai privati e riconosciuti regolari dalla amministrazione ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Almirante e Cruciani: Modifica dell'articolo 140 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (997).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Almirante e Cruciani: « Modifica dell'articolo 140 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 » (997).

In assenza del relatore, prego l'onorevole Almirante, proponente, di illustrare la proposta di legge.

ALMIRANTE, *Relatore*. La mia proposta tende a modificare l'articolo 140 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

L'articolo 140 prevede che la giunta municipale possa prendere deliberazioni di urgenza, salvo ratifica del consiglio comunale nella sua prima adunanza. In tal senso la legge sarebbe perfetta, senonché essa ha dato luogo a varie interpretazioni ed a diverse sentenze in sede giurisdizionale. Dato che nostro compito è quello di rendere le norme validamente operanti secondo la *mens* del legislatore, propongo di aggiungere alla norma, attualmente in vigore, un inciso proprio per raggiungere questo scopo.

In sostanza propongo che l'articolo sia modificato aggiungendo le parole « a pena di decadenza ». Si verrebbe, in tal modo, a superare le divergenze cui ha dato luogo questo articolo fissandone la esatta interpretazione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico e dichiaro aperta la discussione generale:

« Il secondo comma dell'articolo 140 del testo unico della legge comunale e provinciale

4 febbraio 1915, n. 148, è sostituito dal seguente:

« Di queste deliberazioni deve essere fatta relazione, a pena di decadenza, al Consiglio nella sua prima adunanza, al fine di ottenere la ratifica ».

SANNICOLÒ. Penso che la proposta possa essere accolta ma, dato che i provvedimenti presi alla luce dell'articolo 140 sono da considerarsi provvedimenti del tutto eccezionali, è opportuno stare attenti a non lasciar straripare l'attività della giunta oltre i suoi normali limiti e, pertanto, proporrei un emendamento aggiuntivo del seguente tenore: « spetta al consiglio valutare i motivi dell'urgenza ».

FERRI. In linea di principio sono perfettamente d'accordo con la proposta dell'onorevole Almirante che, con l'inciso: « a pena di decadenza », non fa altro che precisare esattamente quello che era la *mens* del del legislatore quando formulò l'articolo 140. Però, non posso nascondermi alcune perplessità che derivano da una situazione, certamente non ancora normale, della legislazione comunale e provinciale.

Infatti, noi tutti sappiamo come siano state prese dai consigli comunali moltissime deliberazioni sulla base dell'articolo 140, esautorando, così, la finalità dell'articolo stesso in quanto è stato usato, più a torto che a ragione, in molti casi di poca importanza. Ora, se la proposta dell'onorevole Almirante deve servire, in sostanza, ad impedire questa forma di abuso da parte della giunta comunale (che rappresenta, poi, l'esecutivo di fronte al consiglio) sono d'accordo. Però, sorge un'altra questione quando si dice: « di queste deliberazioni deve essere fatta relazione a pena di decadenza... ». Infatti, il consiglio potrebbe non esaurire l'ordine del giorno nella prima adunanza lasciando in sospenso la relazione. Perciò, io penso, che potrebbe bastare la semplice iscrizione della deliberazione all'ordine del giorno. Questo mio suggerimento è dettato dal desiderio di non far sorgere altre complicazioni, pur perseguendo una finalità perfettamente aderente alla volontà del legislatore.

Chi ha esperienza di vita comunale saprà benissimo che il consiglio comunale, in genere, si presenta con un ordine del giorno molto vasto e che solo una minima parte ne viene discussa durante la seduta.

Quando si dice nella norma: « deve essere fatta relazione » che cosa s'intende esattamente? Siamo attenti a non creare nuove perplessità ed altri dubbi.

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1959

Per quanto attiene all'emendamento proposto dall'onorevole Sannicolò, che investe il consiglio del potere di valutare i motivi dell'urgenza, mi pare che, in pratica, non sia necessario in quanto nessuno può impedire ai consiglieri, in sede di ratifica, di discutere l'argomento approfondendone le ragioni ed i motivi.

**PRESIDENTE.** Onorevole Almirante, lei è d'accordo?

**ALMIRANTE.** A quanto ho capito il deputato Ferri intende sostituire le parole: « deve esser fatta relazione » con le altre: « deve essere iscritta all'ordine del giorno ». Non mi oppongo a questa modifica, ma devo rilevare che in tal modo si finisce con l'ottenere meno di quel che ho chiesto. La semplice iscrizione di una deliberazione all'ordine del giorno rappresenta molto meno della sua discussione, in quanto non tutti i punti all'ordine del giorno vengono svolti, mentre sanzionando l'obbligo della discussione si intende imporre al consiglio di esaminare la delibera che, naturalmente, deve essere iscritta all'ordine del giorno.

**VERONESI.** A me sembra che la proposta Ferri sia valida in quanto, una volta iscritta la deliberazione all'ordine del giorno, il consiglio è libero di stabilire che venga portata subito in discussione oppure rinviata all'ultimo punto della seduta; è chiaro che, una volta messa all'ordine del giorno, verrà ratificata se non proprio quel giorno, molto probabilmente nel successivo, ma sempre nel corso della prima adunanza.

**VILLA GIOVANNI.** Io penso che se noi fissiamo semplicemente il principio che deve essere svolta relazione, la giunta ha sempre modo di farla, purché lo voglia: per osservare la legge non ha che da iscriverla al primo punto dell'ordine del giorno. Infatti, le ratifiche di urgenza si mettono sempre quale primo argomento.

**PRESIDENTE.** La parola « relazione » rappresenta una indicazione soltanto, mentre con la iscrizione all'ordine del giorno di un argomento si intende dare corso alla discussione ed alla votazione. È vero che il problema diventa particolarmente complesso quando, ad esempio, come avvenne a Napoli, furono portate all'ordine del giorno ben 180 deliberazioni tutte in una volta!

**RIZ.** Concordo con quanto ha detto il nostro Presidente. Con la mia esperienza di vicesindaco di Bolzano confermo la impossibilità materiale di svolgere una « relazione » sui singoli argomenti. Sarei, quindi, del parere di precisare che la ratifica di una delibera-

zione della giunta va posta al primo punto dell'ordine del giorno.

**PUCCI ERNESTO.** Io concordo con la tesi Almirante, perché in sostanza, se non si sanziona il principio della decadenza, ponendo la deliberazione all'ordine del giorno e rinviandone la discussione di volta in volta, si può arrivare al risultato di tenere sospeso per più di un anno un problema che, invece, andrebbe esaminato subito dal Consiglio. D'altra parte, il richiedere la relazione per la ratifica implica anzitutto il deposito degli atti.

**FERRI.** Il deposito degli atti avviene anche con la semplice iscrizione all'ordine del giorno.

**BERTINELLI.** Lo scopo che noi dobbiamo raggiungere è quello di impedire che la giunta prenda una deliberazione e, poi, si sottragga al legittimo sindacato del consiglio. Quindi, mi sembra opportuno obbligare la giunta alla discussione. D'altra parte mi pare assurdo voler pretendere che le delibere di urgenza prese dalla giunta vengano discusse dal Consiglio come primo argomento dell'ordine del giorno. Tutti quelli che hanno partecipato alla attività dei consigli comunali sanno molto bene che, frequentemente, capita di trovare 10-15 delibere da ratificare, molte delle quali di nessuna o di scarsa importanza. In pratica avviene che i consigli comunali ratificano queste delibere in blocco tranne il caso di delibere che abbiano particolare rilievo di carattere politico o che trattino questioni veramente importanti. Se noi volessimo stabilire che i consigli, prima di ogni altra cosa, devono ratificare le delibere che possono comportare, o meno, una discussione, andremmo contro la prassi dei consigli stessi. Se si presenta un caso di eccezionale importanza, che investa un settore d'interesse generale o tocchi una questione di carattere politico, saranno i consiglieri stessi che chiederanno di discutere quella ratifica prima delle altre modificando, magari, l'ordine del giorno. Quindi, basta stabilire che la ratifica sia inserita nell'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Ricordo alla Commissione che la discussione in corso investe una norma in vigore che non ha dato luogo a questi rilievi e che l'unica novità contenuta nella proposta di legge Almirante sta nella dizione « a pena di decadenza ».

**ALMIRANTE.** Vorrei pregare l'onorevole Ferri di fare un'osservazione obiettiva. Tutte le parti sono d'accordo nel senso che la legge comunale e provinciale deve essere rivista per adeguarla alle nuove esigenze. Nelle more

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1959

di questa revisione, io mi permetto di inserire un inciso che non comporta modifiche alla legge comunale e provinciale, ma si limita a far sì che la norma venga a rispondere ad una interpretazione conforme alla *mens* del legislatore che ebbe a formulare la legge. Quando rielaboreremo la legge comunale e provinciale nel suo complesso, allora, potremo rivedere questa norma. Per ora mi sembra opportuno limitarci all'inciso da me proposto...

FERRI. Ma questo inciso ha una enorme importanza. Finora l'interpretazione dell'articolo 140 non dava luogo a decadenza. Se, invece, inseriamo espressamente la formula « a pena di decadenza » si può dar luogo proprio a quelle incertezze di cui stiamo discutendo perché si vengono ad investire anche gli altri aspetti delle norme in vigore, sinora pacifici.

Noi sappiamo che il prefetto, in sede di controllo di legittimità, fa osservare queste norme e spesso con spirito di parte. Nessuno si stupirebbe se, domani, un prefetto di fronte ad una giunta con una maggioranza di una certa parte politica, interpretasse la nuova norma nel senso più ristretto, annullando tutte quelle delibere che, pur iscritte all'ordine del giorno, non siano state discusse nella prima riunione del consiglio; come nessuno si stupirebbe se, di fronte a una maggioranza gradita al Governo, il prefetto lasciasse passare le delibere in base alla semplice iscrizione all'ordine del giorno.

Io penso che non si possa andare più in là dell'obbligo dell'iscrizione all'ordine del giorno, dato che il semplice fatto della iscrizione comporta il deposito degli atti nella segreteria del comune prima della seduta consiliare. Pertanto, insisto sul mio punto di vista: basta iscrivere la deliberazione della giunta all'ordine del giorno e non oltre.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei osservare all'onorevole Ferri, che ha parlato di faziosità dei prefetti, che possono esservi anche faziosità da parte di certe giunte comunali e provinciali. Ma non è il caso di insistere su questo punto. È ben vero che con la dizione « a pena di decadenza » difficilmente una autorità tutoria potrebbe commettere atti di faziosità.

Il progetto di riforma della legge comunale e provinciale prevede analoghe disposizioni per i consigli provinciali. Sono, pertanto, del parere che la Commissione, in primo luogo, per opportuna completezza dovrebbe integrare la proposta modificando anche la norma relativa ai consigli provinciali. Pre-

messa questa osservazione preciso che il mio punto di vista è più orientato sulla tesi del proponente Almirante che non su quella del deputato Ferri.

Intanto sarebbe bene precisare — a mio giudizio — che cosa significhi « prima adunanza »? Si vuole intendere la prima seduta, oppure l'intera tornata nella quale si esaurisce l'ordine del giorno? Se per « adunanza » si intende l'esaurimento totale di un ordine del giorno in un certo numero di sedute, allora non vi è motivo di preoccuparsi, perché, una volta che la deliberazione è messa all'ordine del giorno, la relazione prima o dopo viene fatta. Per maggiore chiarezza proporrei il termine « sessione ».

La dizione « a pena di decadenza » mi sembra che voglia dire questo: che c'è decadenza quando, esaurita la prima serie di sedute relative all'intero ordine del giorno, la delibera non è stata messa all'ordine del giorno, o se è stata messa all'ordine del giorno, non si è svolta la relazione.

Noi dobbiamo essere d'accordo, soprattutto, sulla dizione « nella sua prima adunanza », che del resto è quella dell'articolo 140, con il nuovo inciso: « a pena di decadenza ». Io sono del parere di non cambiare certi termini che hanno avuto un loro inquadramento in base alla dottrina ed alla giurisprudenza. Ritengo che la dizione « nella sua prima adunanza » significhi la riunione che il consiglio fa la prima volta dopo che è stata presa la delibera della giunta: riunione che può durare una sola seduta come può durare per parecchie sedute.

Tutti sanno che, una volta posta la delibera all'ordine del giorno, ci deve essere la relazione e la ratifica. Quindi, non vi può essere decadenza, salvo il caso in cui la delibera non sia stata posta all'ordine del giorno o, terminata la serie delle sedute, non non sia stata svolta la relazione per la ratifica.

Quindi, se si precisa che la dizione « nella sua prima adunanza » non significa prima seduta ma il numero totale delle sedute dedicate all'intero ordine del giorno, mi pare che un'eventuale emendamento sia inutile. Comunque, chiedo il rinvio della discussione per un più completo esame del problema.

PRESIDENTE. Se nel titolo e nell'articolo unico della proposta di legge inseriamo il riferimento anche all'articolo 251 della legge comunale e provinciale, vi avremo compreso anche i consigli provinciali.

FERRI. Poiché la questione è di un certo rilievo ritengo che convenga aderire alla richiesta di rinvio avanzata dal Governo, ma

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1959

confermo che le mie perplessità riguardano la dizione « deve essere fatta relazione ». Che cosa si intende con ciò ? Basta che la delibera sia iscritta all'ordine del giorno e ne sia depositata la relazione, oppure deve essere effettivamente discussa ? Su questo punto non ho avuto risposta. Insisto sulla proposta di rinvio della discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Esenzione dal limite di età per il concorso all'ammissione al corso allievi sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia (1029).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esenzione dal limite di età per il concorso al corso allievi sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia ».

L'onorevole Simonacci, relatore, ha facoltà di riferire.

SIMONACCI, *Relatore*. La legge fissa i limiti di età in anni 35 e 37 anni (quest'ultimo limite riguarda gli ex combattenti) per poter partecipare al concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Successivamente, questi limiti furono elevati di due anni.

Ora, poiché un centinaio di aspiranti sono rimasti esclusi, il disegno di legge propone l'esenzione dal limite di età sia per gli aspiranti vice brigadieri, che per gli agenti di custodia. Mi auguro che anche la nostra Commissione voglia approvare questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti.

«Limitatamente al primo concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, indetto successivamente alla entrata in vigore della presente legge, nessun limite di età è richiesto per l'ammissione al concorso medesimo nei riguardi degli appuntati e delle guardie di

detto Corpo che non poterono partecipare ad alcuno dei precedenti concorsi per lo stesso grado per avere superato l'età richiesta.

La disposizione della presente legge è applicabile anche alle guardie e guardie scelte appartenenti al Corpo dei agenti di custodia che si trovino in analoghe condizioni».

Poiché all'articolo unico non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà subito votato direttamente a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 635 e del disegno di legge n. 1029.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

COLITTO: « Modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 » (635):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

e del disegno di legge:

« Esenzione dal limite di età per il concorso alla ammissione al corso allievi sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia » (1029):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Bertinelli, Bisantis, Borin, Colitto, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Benedetto, Elkan, Ferri, Gagliardi, Gaspari, Lajolo, Mattarelli Gino, Matteotti Matteo, Minasi Rocco, Nanni, Simonacci, Preziosi Costantino, Pucci Ernesto, Sannicolò, Schiavetti, Sciolis, Toros, Venturini, Veronesi, Vestri e Villa Giovanni.

**La seduta termina alle 10,15.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI